



**Documento di consultazione 220/2020/R/eel “Servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”**

\*\*\*

**Osservazioni di E.ON Italia S.p.A.**

E.ON Italia S.p.A. condivide e supporta il processo delineato dalla legge n. 124/17 volto al completo superamento delle tutele di prezzo nel mercato retail, nell’ambito del quale il servizio a tutele gradualì per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica costituisce un primo importante tassello.

Si esprime dunque, in primo luogo, un convinto apprezzamento per l’iniziativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“l’Autorità”) volta ad ottemperare, anche nelle tempistiche, al disposto della norma primaria.

La Scrivente condivide l’impianto generale della proposta regolatoria, con particolare riferimento all’individuazione del meccanismo delle aste competitive per l’assegnazione di un servizio rivolto ai clienti rimasti senza fornitore di energia elettrica al momento della cessazione del regime di maggior tutela.

Al contempo, ritiene che la procedura di assegnazione del servizio a tutele gradualì debba assicurare una piena ed effettiva concorrenzialità tra i partecipanti e che si debba compiere ogni possibile sforzo per minimizzare i vantaggi competitivi degli attuali esercenti la maggior tutela rispetto agli operatori nuovi entranti. La realizzazione di un assetto di mercato pienamente competitivo rappresenta il presupposto affinché i clienti finali possano trarre i massimi benefici da un contesto dinamico, capace di offrire loro vantaggi economici, offerte innovative e disegnate sulla base di esigenze sempre più diversificate.

A tale riguardo, taluni aspetti della proposta regolatoria potrebbero a giudizio della Scrivente risultare maggiormente efficaci nella realizzazione di condizioni di piena concorrenzialità attraverso l’introduzione di specifici correttivi.

In primo luogo, il meccanismo disegnato appare, in generale, complesso in relazione al numero di clienti potenzialmente interessati dall’assegnazione dell’istituendo servizio a tutele gradualì (secondo le stime di codesta Autorità, il perimetro consta oggi di circa 195.000 clienti, numero destinato peraltro a ridursi per effetto di eventuali azioni che saranno intraprese per favorire un passaggio spontaneo dei clienti al libero mercato e delle drammatiche conseguenze dell’emergenza economico-sanitaria in corso). L’implementazione di un tale meccanismo risulterebbe particolarmente onerosa in particolare per i soggetti diversi dagli attuali esercenti

**E.ON Italia S.p.A.**  
Via Vespucci 2  
20124 Milano  
[www.eon.it](http://www.eon.it)

Sede legale  
Via Vespucci 2  
20124 Milano  
  
Capitale Sociale  
Euro 500.000.000,00 i. v.  
P.Iva / C.F. 04732570967  
R.E.A. 1768583  
Soggetta a direzione  
e coordinamento del  
socio unico  
E.ON SE

la maggior tutela, che potrebbero ravvisare condizioni non particolarmente incoraggianti alla partecipazione.

D'altra parte, un meccanismo di assegnazione più semplice in questa fase sarebbe giustificato dalle esigenze di tutela delle piccole imprese, che possono ritenersi senz'altro inferiori rispetto a quelle di clienti di minori dimensioni.

A parziale mitigazione delle criticità individuate, si riterrebbe opportuno, con riferimento all'ambito di applicazione:

- estendere il perimetro dei clienti finali aventi diritto al servizio di tutele gradualità a tutte le imprese con un livello di potenza contrattualmente impegnata superiore a 10 kW;
- prevedere che, nel caso di assenza dell'autocertificazione del cliente attestante il possesso dei requisiti dimensionali (in termini di fatturato e numero di dipendenti), il cliente sia affidato al servizio di tutele gradualità. In assenza di questo correttivo, il perimetro di imprese coinvolte rischia di ridursi ulteriormente a causa dell'attitudine dei clienti interessati tipicamente caratterizzati da inerzia decisionale.

Come meglio dettagliato nel seguito, si riterrebbe opportuno, con riferimento al meccanismo ad asta, definire un maggior numero di aree oggetto di assegnazione (a esempio 10-15) caratterizzate da livelli più omogenei del tasso di morosità.

Si auspica inoltre un ripensamento in senso più restrittivo del tetto proposto alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante, in modo da tale da impedire a un unico partecipante di aggiudicarsi la metà o più dei volumi di una macroarea.

Al fine di creare condizioni incoraggianti alla partecipazione alle procedure di un elevato numero di concorrenti, si ritiene anche auspicabile prevedere che, trascorsi 3 anni dall'avvio del servizio a regime, i clienti che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato permangano in fornitura con l'esercente il servizio a tutele gradualità uscente.

Si espongono di seguito le risposte puntuali di E.ON Italia S.p.A. agli spunti posti in consultazione.

*Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?*

Si concorda con la proposta.

*Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradualità? Se no,*

*quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.*

Si concorda con la proposta.

*Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e di spacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?*

*Q4. Si rinviengono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.*

Si ritiene che al fine di consentire la partecipazione al meccanismo ai soli operatori dotati di solidità economica e gestionale, e quindi effettivamente in grado di esercire il servizio in sicurezza e nei termini indicati dalla regolazione, occorrerebbe prevedere una soglia minima di clienti che l'esercente, direttamente o tramite un'impresa del suo gruppo societario, gestisce nel proprio contratto di dispacciamento. Si ritiene che tale soglia dovrebbe essere almeno di 50.000 punti di prelievo afferenti ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, e comunque coerente con la soglia minima di punti serviti che sarà identificata come requisito per accedere alle gare (si veda risposta al quesito Q22).

Come già segnalato in risposta al DCo 397/2019/R/eel, si ritiene problematica la previsione di richiedere la stipula di contratti di dispacciamento e trasporto per il servizio di tutele gradualistiche distinti dai contratti di dispacciamento e trasporto per l'esercizio dell'attività nel mercato libero. Ciò è ancora più rilevante in relazione al servizio oggetto della presente consultazione, in ragione del limitato numero di clienti interessato, che potrebbe risultare insufficiente a giustificare ingenti sforzi operativi per operatori nuovi entranti. In particolare, nonostante si riconoscano i vantaggi derivanti dalla previsione, richiamati nel documento di consultazione, si sottolinea il notevole aggravio economico e di complessità gestionale che deriverebbe per gli esercenti, ed in particolare quelli che ad oggi operano sul solo mercato libero, che dovrebbero stipulare nuovi contratti e costituire nuove garanzie verso Terna e i distributori, nell'arco di un tempo molto limitato, per un numero contenuto di clienti.

*Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele gradualistiche? Se no per quali motivi?*

Nessuna osservazione.

*Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualistiche? Per quali motivi?*

Si ritiene che durante il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualı dovrebbero essere applicate condizioni economiche in continuit  con l'attuale regime di tutela, al fine di evitare che durante la delicata fase di svolgimento delle aste il comportamento dei clienti potenzialmente aderenti al servizio subisca cambiamenti inattesi, con un possibile effetto spiazzamento per gli esercenti ag-giudicatari. In tal modo si eviterebbe tra l'altro di cambiare le condizioni economi-che applicate pi  volte nell'arco di pochi mesi, creando incertezza per i clienti fi-nali.

Inoltre, si ritiene che eventuali crediti afferenti il servizio di maggior tutela o la fase provvisoria del servizio di tutele gradualı dovrebbero rimanere in capo agli esercenti il regime provvisorio. In caso contrario, gli esercenti il regime provviso-rio potrebbero essere indotti a non adottare la dovuta diligenza nelle attivit  di re-cupero del proprio credito. Al tempo stesso, i partecipanti alle aste si troverebbero nelle condizioni di dover scontare nelle proprie offerte in sede d'asta un rischio ag-giuntivo, peraltro difficilmente valutabile a priori.

*Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.*

Si condivide la proposta.

*Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicit  al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla diffe-renziamento territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticit  rilevate in merito a ciascuna opzione.*

Si ritiene che, nell'ottica di creare condizioni di piena concorrenzialit , si do-vrebbe evitare che il prezzo del servizio di tutele gradualı, il quale assolve alla fun-zione di ultima istanza, possa rappresentare il *benchmark* di mercato, condizio-nando la proposizione commerciale sul mercato libero. Di conseguenza, si ritiene preferibile l'opzione B.

D'altra parte, tale opzione sarebbe la pi  adeguata anche a soddisfare l'esigenza di semplificazione dell'impianto regolatorio richiamata in premessa, venendo meno la necessit  di introdurre complessi meccanismi perequativi.

*Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo C<sub>SB</sub>? Motivare la risposta.*

Ai fini della quantificazione del corrispettivo C<sub>SB</sub>, occorrerebbe considerare i costi di sbilanciamento, non arbitraggio e non arbitraggio macrozonale, facendo riferi-mento ai costi medi per un operatore con portafoglio di medie dimensioni.

*Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Come anticipato in premessa, si ritiene che il servizio di tutele graduali per le piccole imprese debba essere semplificato. L'implementazione di un meccanismo di decurtazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  per un solo trimestre, con le conseguenti complessità introdotte dal meccanismo di perequazione, potrebbe non trovare piena giustificazione nell'esigenza di tutela di un perimetro di clienti già dotati di un certo grado di consapevolezza. Si ritiene che il principio di gradualità possa tradursi nella sola differenziazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  prima e dopo il 1 luglio 2021.

*Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.*

L'evoluzione della disciplina del credito nel settore elettrico in seguito alle disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge Bilancio 2020) e alla relativa regolazione attuativa ha portato a un notevole incremento dell'esposizione degli operatori al rischio morosità. A ciò si aggiunge l'incremento del livello della morosità legato all'emergenza sanitaria da Covid-19, destinato a protrarsi nel medio termine quale effetto di una severa crisi economica.

Inoltre, l'implementazione del servizio di tutele graduali da parte di un operatore diverso dall'attuale esercente la maggior tutela richiede di concentrare nell'arco di un tempo limitato investimenti operativi, gestionali e contrattuali ulteriori a quelli riconducibili alla sua normale attività.

È quindi auspicabile che il livello della componente PCV applicata ai clienti della maggior tutela e il valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  ad essa collegato vengano determinati in considerazione dei fattori sopra richiamati.

*Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Si ritiene che nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$ , in esito alle procedure concorsuali, si ponga al di sotto del valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ , il differenziale debba essere restituito ai soli clienti finali aventi diritto al servizio di tutele graduali che hanno sottoscritto offerte di mercato libero. In caso contrario, si determinerebbe un effetto spiazzamento per le offerte di libero mercato, con un incentivo implicito ai clienti finali a permanere nel servizio di tutele graduali.

*Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo CPSTG? Per quali motivi?*

Nessun commento.

*Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualì in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?*

In coerenza con quanto indicato in risposta al quesito Q6, si ritiene che, durante il periodo di regime di assegnazione provvisoria, le modalità di remunerazione degli esercenti dovrebbero porsi in continuità con le modalità previste per il regime di maggior tutela. Si ribadisce inoltre la necessità di non prevedere alcuna forma di cessione del credito tra l'esercente in regime di assegnazione transitoria e l'esercente a regime.

*Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradualì? Per quali motivi?*

Si rimanda alla risposta al quesito Q13.

*Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*

Si condivide la proposta.

Si ritiene altresì che tale disciplina dovrebbe essere estesa ai casi di prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla Legge di Bilancio 2020 e dalla delibera 184/2020/R/com, che estendono la possibilità di eccepire la prescrizione biennale ai clienti per i quali sia accertata la responsabilità dei conguagli tardivi, con gravi ripercussioni economiche per i fornitori.

*Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualì da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

Si condivide il termine di 7 giorni lavorativi individuato dall'Autorità per la trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualì da parte degli esercenti il servizio ai clienti finali.

Con riferimento ai contenuti della comunicazione, si condivide la proposta di inserire i recapiti dell'esercente cui il cliente potrà rivolgersi per ottenere maggiori informazioni sul servizio. Al fine di consentire fin da subito un corretto canale di comunicazione e instaurare un rapporto di fiducia tra cliente e nuovo esercente, si ritiene opportuno consentire di includere nell'informativa un'indicazione di tutti i possibili strumenti di contatto messi a disposizione dall'azienda, oltre che una panoramica generale del fornitore entrante.

Si ritiene inoltre essenziale consentire di allegare alla comunicazione di primo contatto la modulistica necessaria al cliente per esprimere i propri consensi privacy. Diversamente, l'esercente il servizio a tutele gradualì non avrebbe alcuna possibilità di contattare il cliente per raccogliere i consensi *privacy*, che, come noto, rappresentano il presupposto necessario per qualsiasi comunicazione, incluse quelle volte a favorire il passaggio dei clienti al mercato libero.

Si ribadisce inoltre la necessità, al fine di una completa e tempestiva informativa sul servizio di tutele gradualì, che l'esercente il servizio a regime riceva in tempo congruo il *set* completo e corretto dei recapiti dei clienti a cui indirizzare la comunicazione. Data la rilevanza che riveste la comunicazione di primo contatto con il cliente, auspichiamo che venga attuata una specifica attività di vigilanza sulla corretta implementazione dei processi di trasferimento di dati da parte degli esercenti.

Si ritiene infine che eventuali comunicazioni sul servizio di tutele gradualì da indirizzare ai clienti finali prima dell'assegnazione a regime dovrebbero essere inviate in forma standardizzata da un soggetto terzo (ad esempio lo Sportello per il consumatore). Ciò al fine di assicurare che, in prossimità della delicata fase di cambio di regime, la cui durata limitata potrebbe non consentire all'Autorità di attuare un'attività di monitoraggio capillare, tutti i clienti possano ricevere, con il necessario tempismo, informazioni corrette, complete ed omogenee.

*Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele gradualì all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

Si concorda con la proposta.

*Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*

Si ritiene che l'affidabilità economica e gestionale degli operatori partecipanti all'asta sia un requisito imprescindibile a tutela dei clienti finali e dell'intero sistema. Si concorda pertanto con i requisiti proposti.

Con particolare riferimento al requisito relativo alla puntualità dei pagamenti, sottolineiamo che una piena standardizzazione dei tracciati di fatturazione dei distributori rappresenterebbe un importante strumento per evitare disguidi nei processi di fatturazione e pagamento lungo la filiera. L'assenza di tracciati pienamente standardizzati può causare problematiche anche per gli operatori che applicano nei pagamenti la massima diligenza, determinando indebite ripercussioni sulla possibilità di partecipazione alle procedure competitive.

*Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*

Si condivide la proposta, per le motivazioni espresse in risposta al quesito Q19.

*Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*

Si condivide la proposta, per le motivazioni espresse in risposta al quesito Q19.

*Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

Si condivide la possibilità di avvalersi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto ma si sottolinea l'opportunità di limitare la partecipazione alle aste a una sola società per gruppo societario.

Con riferimento al numero di clienti serviti, si ritiene che, a maggiore garanzia dell'affidabilità degli esercenti, la soglia possa essere innalzata fino a un massimo di 100.000 punti di prelievo di clienti finali elettrici aventi diritto al servizio di maggior tutela.

*Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*

Si ritiene opportuno allineare le previsioni inerenti le tipologie di garanzie che possono essere prestate nell'ambito della procedura competitiva alle previsioni già vigenti nel settore elettrico, definite nel Codice di Rete di Terna e nel Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica. Con particolare riferimento alle garanzie da prestare ai fini dell'assegnazione del servizio su ogni area territoriale assegnata, dato il valore dell'importo richiesto, si ribadisce l'opportunità di



ammettere, in alternativa alla garanzia bancaria, una *parent company guarantee* da parte della società controllante, purché questa sia in possesso di un adeguato giudizio di *rating* emesso da primari istituti internazionali.

*Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*

Si concorda, in termini generali, con l'entità delle garanzie proposto nel documento di consultazione. Si ritiene tuttavia che il valore delle garanzie prestate ai fini dell'assegnazione del servizio dovrebbe essere commisurato all'esposizione determinata dall'esercizio del servizio in ciascuna area, ossia della dimensione dell'area.

*Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

La piena affidabilità degli esercenti il servizio costituisce infatti un elemento di cruciale importanza per tutelare i clienti e l'intero sistema in una fase di importante discontinuità.

Si ribadisce la necessità di giungere quanto prima alla definizione e all'implementazione dell'*elenco venditori di energia elettrica* dotati di requisiti qualificanti e si condivide l'opportunità di prevedere in sede d'asta requisiti ulteriori a quelli che saranno necessari per l'iscrizione a a tale elenco.

Al fine di scongiurare l'eventualità di comportamenti opportunistici nell'ambito delle aste, si ribadisce che la partecipazione alle procedure competitive dovrebbe essere limitata a una sola società per gruppo societario.

*Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

Il set informativo prospettato nella presente consultazione appare sufficientemente ampio per consentire di acquisire gli elementi necessari per la partecipazione alle procedure concorsuali. Al fine di minimizzare l'asimmetria informativa tra i nuovi entranti e gli attuali esercenti la maggior tutela, auspichiamo che il *set* informativo possa includere i seguenti dati:

- incidenza di clienti per cui è presente un contatto telefonico, al fine di valutare la concreta possibilità di instaurare un contatto diretto con il cliente;
- incidenza di clienti che hanno fornito l'assenso all'utilizzo dei dati ai sensi della normativa *privacy*, al fine di valutare il grado di predisposizione dei clienti ad attivarsi proattivamente verso l'operatore;

- incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti, al fine di valutare l'incidenza di KO nel processo di fatturazione.

Potrebbe inoltre essere utile prevedere anche l'indicazione dei codici ATECO dei clienti inclusi nel lotto.

*Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

Si ritiene che il livello dell'offerta economica sarà condizionato in misura significativa dalla effettiva possibilità per l'esercente di proporre al cliente le proprie offerte di mercato libero. D'altra parte, le azioni condotte da parte dell'esercente sarebbero coerenti con la finalità ultima della normativa comunitaria e nazionale, che è quella di favorire un pieno passaggio dei clienti al libero mercato, salvo prevedere servizi di ultima istanza limitatamente a quei clienti che, per varie ragioni, si trovano senza fornitore.

Di conseguenza, si ritiene che la formulazione dell'offerta sarà fortemente condizionata dalle aspettative dei partecipanti all'asta sulla possibilità di raccogliere i consensi *privacy* dei clienti all'interno del servizio di tutele gradualali. Si chiede all'Autorità di valutare ogni previsione, quali quelle indicate in risposta ai quesiti Q17 e Q26, volta ad agevolare gli esercenti aggiudicatari il servizio a regime in questa attività.

*Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?*

Benché la tempistica appaia stringente, può considerarsi accettabile nell'ottica di consentire l'espletamento delle procedure e l'assegnazione a regime del servizio di tutele gradualali nei tempi stabiliti dalla legge.

Si sottolinea inoltre che le informazioni trasmesse dagli esercenti il regime di assegnazione provvisoria ai partecipanti all'asta dovrebbero essere aggiornate all'ultima data utile, in quanto è evidente come un'evoluzione dei dati del set informativo potrebbe condizionare, anche significativamente, i presupposti per la formulazione dell'offerta ad asta.

*Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

*Q30. Si rinvergono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

Si ritiene che le 2 configurazioni prospettate siano tra loro molto simili in termini di dimensioni dei lotti e distribuzione del livello della morosità tra le diverse aree. In entrambi i casi il numero limitato di aree e la definizione del perimetro su base regionale o macroregionale potrebbe avvantaggiare gli attuali esercenti la maggior tutela che operano oggi su perimetri analoghi.

Al fine di garantire un esito di pienamente competitivo auspichiamo che siano valutate configurazioni alternative, caratterizzate da un maggior numero di aree (per un totale di 10-15), definite aggregando tra loro province anche non contigue, con più omogenei livelli di morosità.

*Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

La proposta illustrata nel documento di asta al ribasso a doppio turno potrebbe determinare un'eccessiva spinta al ribasso sui prezzi del servizio. Sebbene si condivida in generale un orientamento volto a perseguire il contenimento dei costi per i clienti finali, si ritiene che, nell'ambito dell'assegnazione di un servizio con finalità di ultima istanza, un'eccessiva competizione sul prezzo potrebbe essere controproducente sia in termini di qualità del servizio offerto dall'aggiudicatario, sia in termini di effetto spiazzamento per le offerte di mercato libero. Inoltre, la peculiarità del processo di assegnazione potrebbe portare alcuni operatori a formulare offerte del tutto disallineate dai costi effettivi, mettendo a rischio l'erogazione del servizio stesso.

Ove fosse confermato l'orientamento di prevedere un'asta a doppio turno, dovrebbero essere introdotti accorgimenti utili a mitigare i rischi introdotti da un'eccessiva spinta al ribasso. Per le aree in cui si presentino almeno 3 partecipanti, si potrebbe ad esempio prevedere l'esclusione dell'offerta con valore più basso e di quella con valore più alto. Così facendo, in presenza di almeno 4 partecipanti, si potrebbe organizzare il secondo turno di gara ammettendo gli operatori che hanno formulato l'offerta seconda e terza classificata al primo turno. L'adozione di tale criterio porterebbe il vantaggio di indurre gli operatori concorrenti al primo turno a formulare offerte aderenti agli effettivi costi attesi per il servizio, mentre la formulazione di offerte di prezzo aggressive si concentrerebbe nell'ambito del secondo round, a valle di un *price discovery*.

*Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*

Nessun commento.

*Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*

L'adozione di un criterio di esclusione dell'offerta più alta e di quella più bassa, rappresentato in risposta al quesito Q31, potrebbe mitigare il rischio di comportamenti speculativi.

*Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

È certamente condivisibile la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante.

Si ritiene tuttavia che il tetto proposto (60-65% dei volumi totali messi a gara in queste aree) non sia tale da garantire un esito pienamente concorrenziale del processo di assegnazione del servizio. Si ritiene, in particolare, che il tetto debba essere fissato a un livello almeno tale da impedire a un unico partecipante di aggiudicarsi la metà o più dei volumi di una macroarea.

*Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Nessun commento.

*Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.*

Nessun commento.

*Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.*

Si ritiene che l'attribuzione delle aree senza la successiva possibilità di scambi o cessioni tra operatori possa favorire una maggior trasparenza del processo di assegnazione.

*Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

Si ritiene auspicabile prevedere che, trascorsi 3 anni dall'avvio del servizio a regime, i clienti che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato rimangano in

fornitura con l'esercente il servizio di tutele graduali uscente, in analogia con quanto era stato previsto dalla disciplina della Tutela Simile.

Tale previsione contribuirebbe certamente a determinare condizioni più incoraggianti alla partecipazione alle procedure competitive per l'assegnazione del servizio e, quindi, a favorire condizioni di maggior concorrenzialità.

La previsione parrebbe giustificata dal fatto che, pur configurandosi a tutti gli effetti come servizio di ultima istanza, il servizio a tutele graduali deve essere al tempo stesso interpretato, nello spirito della norma primaria, come strumento per favorire il progressivo abbandono del regime di tutela, a valle di un percorso regolatorio garantito volto all'acquisizione, da parte del cliente, di opportuni elementi conoscitivi.

*Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?*

Riteniamo opportuno che l'assegnazione del servizio a regime avvenga entro il 1 luglio 2021, coerentemente con il disposto della norma primaria, al fine di fornire un chiaro segnale della direzione assunta dal mercato dell'energia elettrica verso la piena liberalizzazione.

Tuttavia, si ritiene che tra l'assegnazione definitiva delle aree e l'avvio del servizio dovrebbe intercorrere un periodo sufficiente (ad esempio, 3 mesi), affinché gli esercenti aggiudicatari possano svolgere le necessarie attività preparatorie all'erogazione del servizio, tra cui:

- stipula di nuovi contratti *ad hoc* verso Terna e i distributori, nel caso le previsioni in tal senso venissero confermate, e costituzione (o adeguamento) delle relative garanzie;
- recepimento, trattamento e verifica delle informazioni di dettaglio relative ai nuovi clienti rientranti nel servizio;
- adeguamenti operativi e contrattuali (ad esempio per i servizi di postalizzazione delle fatture) per lo svolgimento del servizio in particolare in aree eventualmente non già coperte o solo parzialmente coperte dall'esercente nell'attività sul libero mercato.

La mancanza di un lasso di tempo congruo per l'esercente aggiudicatario per prepararsi all'erogazione del servizio potrebbe infatti compromettere la qualità del servizio offerto. Inoltre, tempistiche troppo strette in questa fase del processo favorirebbero implicitamente per ciascuna area l'esercente di maggior tutela già ivi operante.

Si sottolinea inoltre l'importanza di standardizzare e monitorare la fase di trasferimento, post assegnazione del servizio a regime, delle informazioni di dettaglio sull'area dall'esercente uscente a quello entrante. Trattandosi di dati fondamentali

per la corretta erogazione del servizio, l'invio di dati non tempestivo, non completo o non corretto potrebbe pregiudicare la possibilità per l'esercente aggiudicatario di fornire il servizio secondo gli standard richiesti.

Alla luce di queste esigenze, si ritiene che la scansione temporale della procedura di assegnazione del servizio a regime potrebbe essere la seguente:

- entro fine dicembre 2020, trasferimento del set informativo pre-gara ai partecipanti all'asta;
- gennaio-febbraio 2021, analisi dei set informativi da parte dei partecipanti;
- marzo 2021, svolgimento delle gare (primo e secondo turno) con assegnazione definitiva delle aree;
- fine marzo 2021, trasferimento agli esercenti aggiudicatari di tutte le informazioni di dettaglio necessarie all'erogazione del servizio;
- aprile-giugno 2021, adeguamenti operativi, gestionali e contrattuali da parte degli aggiudicatari;
- 1 luglio 2021, avvio del servizio a regime.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

E.ON Italia S.p.A.



Leonardo Santi  
Head of Regulatory and Institutional Affairs